

Il **Magistero** del **Lavoro**

Organo Ufficiale della Federazione Maestri del Lavoro d'Italia



**Testo proposto
per il nuovo STATUTO della
Federazione
Maestri del Lavoro d'Italia**

Santarelli[®]

DELL'ARCH. PIETRO SANTARELLI



Cav. Lav. Arch. Pietro Santarelli

Da oltre quarantacinque anni Pietro Santarelli, marchigiano di Ascoli Piceno, guida la costante espansione della Santarelli Costruzioni che dai comuni delle Marche raggiunge l'intero territorio nazionale.

La Santarelli Costruzioni S.p.A. è la principale di un gruppo di società che opera su tutto il territorio nazionale e prevalentemente nella città di Roma. Svolge, in conto proprio, attività di general contractor, progettazione, costruzione, acquisizione, vendita e gestione di immobili ad uso residenziale, direzionale, commerciale e turistico-alberghiero.

Un inarrestabile sviluppo che si è diversificato inoltre, nell'editoria, nella produzione cinematografica, nel settore del benessere e, attraverso la Inergia S.p.a., in quello energetico per la produzione e la fornitura di servizi.

www.santarellispa.it
www.inergia.it

ASCOLI PICENO - ROMA

S100 1907 2007
 GRUPPO SANTARELLI
 cent'anniaregolat'arte



SOMMARIO

Testo dello Statuto della Federazione Maestri del Lavoro a confronto con il nuovo testo proposto

4

Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo

16

Il Magistero del Lavoro esce, questa volta, con un numero speciale dedicato quasi interamente al testo proposto per il nuovo Statuto della Federazione.

La decisione, presa dal Comitato di Redazione, ha lo scopo di favorire la conoscenza delle nuove norme disposte dalla apposita Commissione Nazionale e dalla Presidenza, già approvate per quanto di competenza dal Consiglio Nazionale, ma che dovranno passare attraverso la verifica e l'approvazione delle Assemblee Provinciali.

Questo numero, dunque, ha carattere di informazione ufficiale ai fini della comunicazione capillare del nuovo documento.

I Consolati Provinciali avrebbero dovuto stampare la copia del testo proposto dello Statuto e inviarla ai Soci perché lo esaminassero prima della convocazione delle Assemblee **per l'approvazione o meno del testo stesso**.

In questo modo si è evitata la difficile e complessa fase organizzativa territoriale e, attraverso la rivista, la copia del nuovo testo dello Statuto giunge direttamente nelle case dei Soci.

I Consolati dovranno, pertanto, limitarsi a convocare, nel rispetto dei modi e dei tempi previsti dallo Statuto e dai Regolamenti attualmente in vigore, le Assemblee per l'esame e l'approvazione definitiva del nuovo documento normativo.

Insieme allo Statuto viene pubblicato anche il testo della "Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo", un importante documento che avevamo già promesso di diffondere nel numero di dicembre 2008 e che costituisce, sicuramente, un preciso punto di riflessione per quanti, come i Maestri del Lavoro, sono impegnati nel sociale a diversi livelli.

La "Carta", lo ricordiamo, fu adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948 e da quell'epoca ha sempre costituito elemento di riferimento insostituibile a garanzia del rispetto della dignità della persona umana nel mondo; una sorta di monito e, al tempo stesso, un impegno morale per tutti a rispettare i diritti fondamentali della persona umana.

vis

Periodico ufficiale della Federazione Maestri del Lavoro d'Italia Registrato presso il Tribunale di Roma con n. 272 del 27 settembre 1983
ANNO 25^{MO} - NUMERO SPECIALE DI GENNAIO 2009

Direttore Editoriale

Gianluigi Diamantini

Direttore Responsabile

Vittorio Sabia

vittorio.sabia@tiscali.it

tel. 0971.22519 - cell. 338.1797694

Via Mazzini, 17 - 85100 Potenza

Direzione

Viale Lincoln, 3 - 00144 Roma
tel. 06.5926341 - fax 06.5924527
e-mail: presidenza@maestrilavoro.it

Comitato Editoriale

Renzo Preda - Nord

Bruno Corsinovi - Centro

Vittorio Sabia - Sud e Isole

Segretario Generale

Silvio Manfredi

Tesoriere

Augusto Passacantilli

Segretario del Consiglio

Antonio Cogliandro

Numero Speciale del mese di Gennaio 2009

Grafica e Stampa

Gstaff srl - Roma - www.gstaff.it

Gli articoli firmati esprimono esclusivamente le opinioni degli estensori e non indicano in alcuna forma la linea socio-politica del Periodico

Chiuso in tipografia 20 Gennaio 2009

Periodico a diffusione interna

Statuto della Federazione Maestri del Lavoro d'Italia

TESTO VIGENTE

NUOVO TESTO PROPOSTO

COSTITUZIONE - SEDE - SCOPI

ART. 1

E' costituita una associazione denominata "Federazione Maestri del Lavoro d'Italia" (rogito Notaio Pescini - Milano 27 marzo 1954) eretta in Ente Morale dal D.P.R. n. 1625 del 14 aprile 1956.

ART. 2

La Federazione ha sede in Roma come la Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro e l'Associazione Nazionale dei Lavoratori Anziani di Azienda, i cui Presidenti sono Presidenti onorari della Federazione stessa, con le quali condivide l'impegno di prodigarsi al di sopra di ogni indirizzo politico e sindacale per assolvere all'esemplare missione sociale ed umana che ai benemeriti del lavoro compete nella società italiana.

La Federazione è territorialmente organizzata in Consolati Regionali e Provinciali, oltre al Consolato dei Maestri del Lavoro all'Estero.

In determinati casi, espressamente disciplinati dal Regolamento, in zone di particolare importanza e con un adeguato numero di Soci, possono essere costituite Delegazioni del Consolato Provinciale o del Consolato dei Maestri del Lavoro all'Estero.

La Federazione non persegue scopi di lucro.

ART. 3

Sono Soci della Federazione gli insigniti della "Stella al Merito del Lavoro" che ne abbiano fatto esplicita richiesta al Consolato Provinciale territorialmente competente o, per gli insigniti residenti all'estero, al Consolato dei Maestri del Lavoro all'Estero.

La qualifica di Socio si perde per:

- dimissioni
- morosità
- radiazione causata da gravi motivi.

ART. 4

La Federazione ha per suoi scopi di:

a) promuovere ed elevare nella società e negli ambienti di lavoro il valore morale dell'apporto collaborativo dei Maestri del Lavoro;

ART. 1

L'associazione Federazione Maestri del Lavoro d'Italia, costituita **con atto notarile** (rogito Notaio Pescini - Milano 27 marzo 1954), eretta in Ente Morale con D.P.R. n. 1625 del 14 aprile 1956, **assume la denominazione "Federazione Nazionale dei Maestri del Lavoro d'Italia"**.

ART. 2

La Federazione assume l'impegno di prodigarsi al di sopra di ogni indirizzo ideologico, politico e sindacale per assolvere all'esemplare missione sociale ed umana che ai benemeriti del lavoro compete nella società; anche in comunione di intenti con la Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro e l'Associazione Nazionale dei Lavoratori Anziani di Azienda.

La Federazione ha sede in Roma ed è territorialmente organizzata in Consolati Regionali, Provinciali e **Sezioni Estero (per Nazione)**.

In determinati casi, espressamente disciplinati dal Regolamento, in zone di particolare importanza, possono essere costituite Delegazioni del Consolato Provinciale o delle Sezioni Estero.

La Federazione non persegue fini di lucro.

ART. 3

Sono Soci della Federazione gli insigniti della "Stella al Merito del Lavoro" che ne abbiano fatto esplicita richiesta alla Federazione per il tramite del Consolato Provinciale territorialmente competente o, per gli insigniti residenti all'estero, **per il tramite della Sezione Estero dei Maestri del Lavoro.**

La qualifica di Socio si perde per:

- dimissioni;
- morosità;
- radiazione causata da gravi **ed accertati** motivi.

ART. 4

La Federazione ha per scopi:

a) favorire l'inserimento umano delle giovani leve nel mondo del lavoro, aiutandole nella loro formazione e nelle loro scelte professionali;

b) promuovere da parte dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli Enti pubblici in genere, forme di riconoscimento e di utilizzazione della competenza e dell'esperienza dei Maestri del Lavoro;

c) dare ogni possibile, generoso apporto di esperienza per la soluzione dei problemi tecnici, economici e sociali;

d) assistere i Soci che venissero a trovarsi in stato di necessità, intervenendo anche presso gli Enti pubblici e privati;

e) agevolare l'aggiornamento professionale e culturale, curare l'unione fra i Soci con adeguate iniziative a carattere nazionale e – attraverso gli Organi periferici – regionale e locale;

f) favorire l'inserimento umano delle giovani leve nel mondo del lavoro, aiutandole nella loro formazione e scelte professionali;

promuovere attività di volontariato dei soci, con organizzazione propria o in collaborazione con altri enti, nel campo della solidarietà sociale, della collaborazione civile e delle iniziative culturali.

b) svolgere attività di volontariato con organizzazione propria o in collaborazione con gli Enti preposti e/o con altri Enti operanti nel campo:

- della solidarietà sociale;
- della tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale;
- della sicurezza e legalità in generale ed in particolare sul lavoro;
- della tutela dell'ambiente;
- della difesa e della protezione civile;

c) dare generosamente ogni possibile apporto di esperienza per la soluzione dei problemi tecnici, economici e sociali prevalentemente specifici del mondo del Lavoro;

d) promuovere da parte dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli Enti pubblici in genere, forme di riconoscimento e di utilizzazione della competenza e dell'esperienza dei Maestri del Lavoro;

e) promuovere ed elevare nella società e negli ambienti di lavoro il valore morale dell'apporto collaborativo dei Maestri del Lavoro;

f) assistere i Soci che venissero a trovarsi in stato di necessità, intervenendo anche presso gli Enti pubblici e privati;

g) agevolare l'aggiornamento professionale e culturale dei Soci curandone l'unione con adeguate iniziative a livello nazionale e locale.

ORGANI SOCIALI

ART. 5

Sono Organi della Federazione:

- a) le Assemblee Provinciali dei Soci;
- b) i Consigli Provinciali;
- c) le Assemblee Regionali dei Consigli Provinciali;
- d) i Consigli Regionali dei Consoli Provinciali e dei Consiglieri Nazionali della Regione;
- e) il Consiglio Nazionale;
- f) il Presidente Nazionale;
- g) la Giunta Esecutiva;
- h) il Collegio dei Proviviri;
- i) il Collegio dei Revisori Nazionali dei Conti.

Tutte le cariche, sempre affidate a Soci, non comportano compensi, hanno durata triennale e possono essere confermate per elezione.

Per le relative delibere è richiesta la maggioranza della metà più uno dei voti validi.

ART. 5

Sono Organi della Federazione:

- a) le Assemblee Provinciali dei Soci;
- b) le Assemblee delle Sezioni Estero dei Soci;
- c) i Consigli Provinciali ;
- d) i Consigli delle Sezioni Estero;
- e) le Assemblee Regionali dei Consigli Provinciali;
- f) i Consigli Regionali dei Consoli Provinciali e dei Consiglieri Nazionali (della Regione);
- g) il Consiglio Nazionale;
- h) la Presidenza;
- i) la Giunta Esecutiva;
- j) il Collegio dei Revisori Nazionali dei Conti.
- k) il Collegio dei Proviviri;

ART. 6

Le Cariche della Federazione sono:

- a) il Proboviro;
- b) il Revisore dei Conti;
- c) il Presidente;
- d) il Vice Presidente;
- e) il Consigliere Nazionale;
- f) il Segretario Generale;
- g) il Segretario del Consiglio;
- h) il Tesoriere;
- i) il Componente delle Commissioni Centrali;
- j) il Console Regionale;
- k) il Responsabile della Sezione Estero (per Nazione);
- l) il Console Provinciale;
- m) il Consigliere Sezione Estero;
- n) il Consigliere Provinciale;
- o) il Capo Delegazione.

Tutte le cariche di cui sopra, sempre affidate a Soci, non comportano compensi, hanno durata quadriennale, sono attribuite per elezione e per non più di due mandati consecutivi, fatta eccezione per i Consiglieri Provinciali/Consiglieri Sezione Estero che possono essere rieletti senza vincolo di durata.

Le cariche di Console Provinciale, Console Regionale e Consigliere Nazionale sono cumulabili fra loro.

Le cariche di Responsabile Sezione Estero e di Consigliere Nazionale per l'estero sono cumulabili fra loro.

Le Cariche Onorifiche della Federazione sono:

1. il Presidente dei Cavalieri del Lavoro d'Italia in essere;
2. il Presidente dell'Associazione Nazionale dei Lavoratori Anziani d'Azienda in essere;
3. i Past President della Federazione;
4. i Vice Presidenti emeriti della Federazione;
5. i Consoli e i Consiglieri emeriti (provinciali, regionali) e Responsabili emeriti Sezioni Estero.

ART. 6

L'Assemblea Provinciale dei Soci, costituita dagli iscritti al Consolato, è convocata dal Console Provinciale e, in difetto, dal Console Regionale e dal Presidente Nazionale, con un preavviso di 15 giorni.

La stessa, anche per referendum, provvede:

- a) una volta all'anno:
 - ad esaminare la situazione della comunità magistrale provinciale ed a dare suggerimenti sulla sua attività;
 - ad esaminare ed approvare il rendiconto del Consolato;

ART. 7

L'Assemblea Provinciale dei Soci, costituita dagli iscritti al Consolato, è convocata dal Console Provinciale o, in difetto, dal Console Regionale o dal Vice Presidente Nazionale territorialmente competente o dal Presidente, con un preavviso di 15 giorni.

La stessa, anche per referendum, provvede:

- a) ogni quattro anni (all'inizio del quadriennio sociale):
 - ad eleggere i Consiglieri Provinciali in numero di:
 - 5 per i Consolati fino a 50 Soci;
 - 7 per quelli da 51 a 100 Soci;

b) ogni tre anni:

- ad eleggere i Consiglieri Provinciali in numero di:
 - 5 per i Consolati fino a 50 Soci;
 - 7 per quelli da 51 a 100 Soci;
 - 9 per quelli da 101 a 200 Soci;
 - 11 per quelli da 201 a 500 Soci;
 - 15 per quelli con oltre 500 Soci;
- ad eleggere 5 Revisori provinciali dei conti, di cui 3 effettivi e 2 supplenti, tra i Soci del Consolato, con compiti di esame e controllo del rendiconto del Consolato stesso;
- ad esaminare ed approvare eventuali modifiche dello statuto.

- 9 per quelli da 101 a 250 Soci;
- 11 per quelli da 251 a 500 Soci;
- 15 per quelli con oltre 500 Soci;
- ad eleggere 5 Revisori provinciali dei conti, di cui 3 effettivi e 2 supplenti, tra i Soci del Consolato, con compiti di esame e controllo del rendiconto del Consolato stesso;

b) una volta all'anno:

- ad esaminare la situazione della comunità magistrale Provinciale ed a dare suggerimenti sulla sua attività;
- ad esaminare ed approvare il rendiconto del Consolato **che dovrà essere inviato, unitamente alla relazione annuale del Console Provinciale sulle attività svolte e che ci si propone di svolgere, alla Federazione ed in copia, per opportuna conoscenza, al Console Regionale ed al Vice Presidente Nazionale di competenza;**

c) quando richiesto:

- ad esaminare ed approvare eventuali modifiche dello Statuto.

ART. 8

L'Assemblea Sezione Estero dei Soci, costituita dagli iscritti alla Sezione, è convocata dal Responsabile Estero o, in difetto, dal Vice Presidente territorialmente competente o dal Presidente, con un preavviso di 15 giorni.

La stessa, anche per referendum, provvede:

a) ogni quattro anni (all'inizio del quadriennio sociale):

- ad eleggere i Consiglieri Esteri in numero di:
 - 5 per i Consolati fino a 50 Soci;
 - 7 per quelli da 51 a 100 Soci;
 - 9 per quelli da 101 a 250 Soci;
 - 11 per quelli da 251 a 500 Soci;
 - 15 per quelli con oltre 500 Soci;
- ad eleggere 5 Revisori della Sezione Estera dei conti, di cui 3 effettivi e 2 supplenti, tra i Soci della Sezione, con compiti di esame e controllo del rendiconto della Sezione stessa;

b) una volta all'anno:

- ad esaminare la situazione della comunità magistrale Estera ed a dare suggerimenti sulla sua attività;
- ad esaminare ed approvare il rendiconto della Sezione **che dovrà essere inviato, unitamente alla relazione annuale del Responsabile di Sezione Estero sulle attività svolte e che ci si propone di svolgere alla Federazione ed in copia, per opportuna conoscenza, al Vice Presidente per l'Estero;**

c) quando richiesto:

- ad esaminare ed approvare eventuali modifiche dello Statuto.

ART. 7

I Consiglieri eletti dalle Assemblee provinciali costituiscono il Consiglio Provinciale che su convocazione del Console o, in difetto, del Console Regionale o del Presidente Nazionale, deve riunirsi almeno due volte l'anno.

Spetta al Consiglio Provinciale:

- ==>dare orientamenti sull'attività del Consolato nel quadro delle direttive nazionali e regionali;
- ==>nominare, anche al di fuori del proprio seno, fra i Soci del Consolato, il Tesoriere e il Segretario;
- ==>nominare nel proprio seno il Console e, se ritenuto necessario, assegnare specifici incarichi ad altri Consiglieri;
- ==>approvare la Relazione del Console Provinciale ed esprimere parere sui rendiconti del Consolato che saranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea Provinciale e norma dell'art . 6;
- ==>stabilire la quota sociale annua minima che deve essere versata dal Socio (somma della quota base federale e delle quote regionale e provinciale);
- ==>esaminare ed approvare il bilancio della Federazione.

ART. 15

Sono compiti del Console Provinciale:

- a) gestire le attività della Federazione nell'ambito della propria circoscrizione, nel quadro delle finalità istituzionali e delle norme operative emanate dalla Presidenza e degli orientamenti espressi dal Consiglio Provinciale;
- b) curare l'amministrazione dei beni del Consolato con ogni inerente potere;
- c) rappresentare localmente la Federazione e designare eventuali rappresentanti del Consolato presso Enti, Istituti, Commissioni.

ART. 9

I Consiglieri eletti dalle Assemblee provinciali costituiscono il Consiglio Provinciale che deve riunirsi almeno due volte l'anno.

E' convocato con preavviso di 15 gg. dal Console Provinciale o in difetto, dal Console Regionale o dal Vice Presidente Nazionale territorialmente competente o dal Presidente Nazionale.

Spetta al Consiglio Provinciale:

- a. *programmare le attività del Consolato nel quadro delle direttive nazionali;*
- b. *eleggere su proposta del Console Provinciale, anche al di fuori del proprio seno, fra i Soci del Consolato, il Tesoriere e il Segretario;*
- c. *eleggere nel proprio seno il Console e, se ritenuto necessario, assegnare specifici incarichi ad altri Consiglieri;*
- d. *esaminare ed* approvare la Relazione annuale del Console Provinciale ed esprimere parere sui rendiconti del Consolato che saranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea Provinciale a norma dell'art. 7;
- e. stabilire la quota sociale annua minima che deve essere versata dal Socio (somma della quota base federale, della quota regionale e della quota provinciale).

Sono compiti del Console Provinciale:

- a) gestire le attività della Federazione nell'ambito della propria circoscrizione, nel quadro delle finalità istituzionali e delle norme *operative* emanate dalla Presidenza Nazionale e degli orientamenti espressi dal Consiglio Provinciale;
- b) curare l'amministrazione dei beni del Consolato con ogni inerente potere;
- c) *convocare l'assemblea Provinciale dei Soci ed il Consiglio Provinciale con preavviso di 15 gg.;*
- d) *sottoscrivere il rendiconto del Consolato predisposto con la collaborazione del Tesoriere, da presentare per esame ed approvazione alla relativa assemblea provinciale dei Soci;*
- e) *redigere alla fine di ogni anno sociale una relazione sulle attività svolte nello stesso anno e su quelle che ci si propone di svolgere in quello successivo;*
- f) rappresentare localmente la Federazione e designare eventuali rappresentanti del Consolato presso Istituzioni, Enti, Istituti, Commissioni a carattere provinciale.

ART. 10

I Consiglieri eletti dalle Assemblee delle Sezioni Estero (per Nazione) costituiscono il Consiglio Estero che deve riunirsi almeno due volte l'anno.

E' convocato con preavviso di 15 gg. dal Responsabile della Sezione Estero (Nazione) o in difetto, dal Vice Presidente per l'Estero o dal Presidente Nazionale.

Spetta al Consiglio Estero:

- a. programmare le attività della Sezione nel quadro delle direttive nazionali italiane;
- b. eleggere su proposta del Responsabile Sezione Estero, anche al di fuori del proprio seno, fra i Soci della Sezione, il Tesoriere e il Segretario;
- c. eleggere nel proprio seno il Responsabile Estero e, se ritenuto necessario, assegnare specifici incarichi ad altri Consiglieri;
- d. esaminare ed approvare la Relazione annuale del Responsabile Sezione Estero (Nazione) ed esprimere parere sui rendiconti della Sezione che saranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea Sezione Estero a norma dell'art. 8;
- e. stabilire la quota sociale annua minima che deve essere versata dal Socio (somma della quota base federale e della quota Sezione Estero).

Sono compiti del Responsabile Sezione Estero:

- a) gestire le attività della Federazione nell'ambito della propria Nazione, nel quadro delle finalità istituzionali e delle norme operative emanate dalla Presidenza Nazionale e degli orientamenti espressi dal Consiglio Sezione Estero;
- b) curare l'amministrazione dei beni della Sezione con ogni inerente potere;
- c) convocare l'assemblea della Sezione Estero ed il Consiglio Estero con preavviso di 15 gg.;
- d) sottoscrivere il rendiconto della Sezione Estero predisposto con la collaborazione del Tesoriere, da presentare per esame ed approvazione alla relativa assemblea della Sezione stessa dei Soci;
- e) redigere alla fine di ogni anno sociale una relazione sulle attività svolte nello stesso anno e su quelle che ci si propone di svolgere in quello successivo;
- f) rappresentare localmente la Federazione e designare eventuali rappresentanti della Sezione presso Istituzioni, Enti, Istituti, Commissioni a carattere Nazionale.

ART. 8

L'assemblea Regionale dei Consigli Provinciali convocata, con preavviso di 15 giorni, dal Console Regionale uscente, anche per referendum, all'inizio del triennio sociale provvede:

ART. 11

L'Assemblea Regionale dei Consigli Provinciali convocata, con preavviso di 15 giorni, dal Console Regionale o in difetto dal Vice Presidente competente per territorio o dal

- ==> alla elezione del Console Regionale – Consigliere Nazionale e degli altri Consiglieri Nazionali, se spettanti, a norma dell'art. 9;
- ==> alla elezione di 5 Revisori Regionali dei conti, dei quali 3 effettivi e 2 supplenti, con compiti di esame e controllo del rendiconto del Consolato Regionale;
- ==> alla votazione, da sommare con quelle delle altre Regioni, per l'elezione dei Proibiviri e dei Revisori nazionali dei conti, sulla base della lista nazionale (art. 5).
- ==> Convocata, quando si presenti la necessità, provvede inoltre ad esaminare eventuali modifiche dello Statuto prima di sottoporle alla approvazione delle Assemblee Provinciali.
- ==> Provvede altresì ad approvare eventuali modifiche del Regolamento proposte dal Consiglio Nazionale (art. 10/i). Il Consiglio Regionale dei Consoli Provinciali e dei Consiglieri Nazionali della Regione è convocato, con un preavviso di 15 giorni, dal Console Regionale almeno due volte all'anno e provvede a:
- ==> concordare le attività dei Consolati in armonia con le iniziative da promuovere nell'ambito regionale;
- ==> trasmettere, a cura del Console Regionale, le iniziative e le disposizioni della Presidenza e del Consiglio Nazionale ai Consoli Provinciali della propria Regione e portare in sede nazionale le istanze dei Consolati Provinciali;
- ==> discutere ed approvare la relazione annuale del Console Regionale ed il rendiconto del Consolato Regionale;
- ==> stabilire la porzione della quota sociale di spettanza del Consolato Regionale;
- ==> nominare, anche fuori dal proprio seno, il Segretario ed il Tesoriere Regionale.

Presidente Nazionale, provvede:

1. ogni quattro anni (all'inizio del quadriennio sociale):
 - alla elezione del Console Regionale;
 - alla **elezione su proposta del Console Regionale, anche al di fuori del proprio seno, purché** Soci della Federazione, del Tesoriere e del Segretario;
 - alla **elezione dei Consiglieri Nazionali spettanti, a norma del successivo art. 15;**
 - alla votazione, da sommare con quelle delle altre Regioni e Sezioni Estero, per l'elezione dei Proibiviri e dei Revisori nazionali dei conti, sulla base della lista nazionale (art. 5);
 - ad eleggere 5 Revisori regionali dei conti, di cui 3 effettivi e 2 supplenti, tra i Soci del Consolato, con compiti di esame e controllo del rendiconto del Consolato stesso;
2. una volta all'anno:
 - **ad esaminare ed approvare il rendiconto del Consolato Regionale, unitamente alla relazione annuale del Console Regionale sulle attività svolte e che ci si propone di svolgere che dovrà essere inviato alla Federazione ed in copia, per opportuna conoscenza, al Vice Presidente Competente per Zona;**
 - stabilire l'ammontare della quota sociale Regionale;
 - **alla approvazione del bilancio preventivo e consuntivo della Federazione;**
3. quando richiesto:
 - **alla approvazione delle modifiche dei Regolamenti.**

ART. 12

L'Assemblea Estera dei Consigli Esteri convocata, anche per referendum, con preavviso di 15 giorni, dal Vice Presidente per l'Estero o dal Presidente Nazionale, previa nomina di un Segretario, provvede:

1. ogni quattro anni (all'inizio del quadriennio sociale):
 - alla votazione, da sommare con quelle delle altre Sezioni Estero del Consigliere Nazionale per l'estero a norma del successivo art. 15;
 - alla votazione, da sommare con quelle delle altre Regioni e Sezioni Estero, per l'elezione dei Proibiviri e dei Revisori nazionali dei conti, sulla base della lista nazionale (art. 5);
2. una volta all'anno:
 - alla approvazione del bilancio preventivo e consuntivo della Federazione;
3. quando richiesto:
 - alla approvazione delle modifiche dei Regolamenti.

ART. 16

Sono compiti del Consolo Regionale:

- a) rappresentare la Federazione nei confronti della Regione;
- b) promuovere l'attività dei Consolati Provinciali;
- c) convocare l'Assemblea Regionale dei Consigli Provinciali e il Consiglio Regionale dei Consoli Provinciali e Consiglieri Nazionali;
- d) rappresentare il Presidente nelle manifestazioni a livello regionale;
- e) designare rappresentanti della Federazione in seno ad Enti, Istituti, Commissioni a carattere regionale e – d'intesa col Presidente – nazionale;
- f) curare l'amministrazione dei beni del Consolato con ogni inerente potere.

ART. 13

Il Consolo Regionale eletto ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto ha il compito di:

- a) rappresentare la Federazione nell'ambito della Regione;
- b) convocare **con preavviso di 15 gg. e presiedere** l'Assemblea Regionale dei Consigli Provinciali;
- c) convocare **con preavviso di 15 gg. e presiedere** il Consiglio Regionale dei Consoli Provinciali e dei Consiglieri Nazionali della Regione;
- d) rappresentare il Presidente **e/o Vice Presidente** nelle manifestazioni a livello regionale se delegato;
- e) designare rappresentanti della Federazione in seno ad Enti, Istituti, Commissioni a solo carattere regionale;
- f) curare l'amministrazione dei beni del Consolato Regionale con ogni inerente potere.
- g) **sottoscrivere il rendiconto del Consolato Regionale predisposto con la collaborazione del Tesoriere, da presentare per esame ed approvazione alla relativa assemblea Regionale;**
- h) **redigere alla fine di ogni anno sociale una relazione sulle attività svolte nello stesso anno e su quelle che ci si propone di svolgere in quello successivo.**

ART. 14

Il Consiglio Regionale dei Consoli Provinciali e dei Consiglieri Nazionali della Regione convocato ai sensi dell'articolo precedente sub c) ogni qualvolta se ne presenti la necessità, ma almeno una volta l'anno, provvede a concordare, promuovere e coordinare, le attività dei Consolati Provinciali nell'ambito regionale in armonia con le iniziative e disposizioni della Presidenza e del Consiglio Nazionale.

ART. 9

Il Consiglio Nazionale è costituito dai Consiglieri eletti ai sensi dell'art. 8 in ogni sede regionale in ragione di un Consigliere ogni 500 Soci o frazione.

I Consoli Regionali, che rientrano nei numeri suddetti, sono sempre Consiglieri Nazionali anche se la Regione ha meno di 500 Soci.

La carica di Consigliere Nazionale è compatibile con quella di Consolo Provinciale.

ART. 15

Il Consiglio Nazionale è costituito dai Consiglieri eletti ai sensi dell'art. 10 e 11 in ogni sede regionale in ragione di un Consigliere ogni 500 Soci o frazione **con eccezione dell'Estero che avrà un solo Consigliere Nazionale.**

ART. 10

Il Consiglio Nazionale si riunisce almeno due volte l'anno e ogni qualvolta il Presidente ritenga di convocarlo o lo richieda un terzo dei componenti.

Spetta al Consiglio Nazionale:

- a) eleggere nel proprio seno il Presidente Nazionale.

ART. 16

Il Consiglio Nazionale si riunisce almeno due volte l'anno e ogni qualvolta il Presidente ritenga di convocarlo o lo richieda un terzo dei componenti.

Spetta al Consiglio Nazionale:

- a) eleggere nel proprio seno il Presidente Nazionale. La

- b) La carica di Presidente è incompatibile con quella di Console Provinciale e Regionale;
 - c) eleggere, nel proprio seno, tre Vice Presidenti, rispettivamente con giurisdizione per il Settentrione, il Centro, il Meridione e le Isole.
 - d) Ad uno dei Vice Presidenti, il Presidente può conferire la qualifica di Vicario, con il compito di sostituirlo in caso di sua indisponibilità.
 - e) In mancanza di designazione la funzione di Vicario viene assunta dal Vice Presidente più anziano di iscrizione alla Federazione;
 - f) nominare su proposta del Presidente, anche fuori dal proprio seno purché Soci della Federazione, il Console dei Maestri del Lavoro all'Estero, il Segretario Generale, il Tesoriere, il Segretario del Consiglio Nazionale e della Giunta esecutiva.
 - g) La carica di Segretario del Consiglio è compatibile con quella di Console Provinciale e Regionale, le altre sono incompatibili;
 - h) designare i candidati alla carica di Proboviro e di Revisore nazionale dei conti, le cui funzioni sono incompatibili con quelle di Consigliere Nazionale e di Console Regionale e Provinciale;
 - i) promuovere iniziative di interesse sociale;
 - j) disporre l'ordinamento ed i servizi della Federazione, i mezzi finanziari relativi ed i bilanci annuali preventivi e consuntivi da sottoporre (a norma dell'art. 7) alla approvazione dei Consigli Provinciali;
 - k) indirizzare e coordinare l'attività degli Organi periferici;
 - l) fissare ogni anno la "quota base" sociale di spettanza della Federazione;
 - m) proporre eventuali modifiche dello Statuto sociale e del Regolamento e prendere atto della avvenuta approvazione, rispettivamente, da parte delle Assemblee Provinciali dei Soci (art. 6, lett. c) e delle Assemblee Regionali dei Consigli Provinciali (art. 8).
-
- carica di Presidente è incompatibile con quella di Console Regionale, Console Provinciale e **Responsabile Sezione Estero**;
 - b) eleggere, nel proprio seno, i Vice Presidenti, rispettivamente con giurisdizione per il Settentrione, il Centro, il Meridione e le Isole, e per **l'Estero**. **La carica di Vice Presidente è incompatibile con quella di Console Regionale, Console Provinciale e Responsabile Sezione Estero**. Ad uno dei Vice Presidenti, il Presidente conferisce la qualifica di Vicario, con il compito di sostituirlo in caso di sua indisponibilità. In mancanza di Presidente e Vicario la funzione viene assunta dal Vice Presidente più anziano di iscrizione alla Federazione;
 - c) **eleggere** su proposta del Presidente, anche fuori dal proprio seno purché Soci della Federazione, il Segretario Generale, il Tesoriere, il Segretario del Consiglio Nazionale e della Giunta esecutiva (**le cariche di Segretario Generale, di Tesoriere e di Segretario del Consiglio Nazionale non sono cumulabili**);
 - d) designare i candidati alla carica di Proboviro e di Revisore nazionale dei conti, le cui funzioni sono incompatibili con quelle di Consigliere Nazionale, di Console Regionale e Provinciale;
 - e) promuovere iniziative di interesse sociale a livello nazionale;
 - f) indirizzare l'attività degli Organi periferici;
 - g) **deliberare in materia di contributi ai Consolati Provinciali, ed Esteri**;
 - h) **disporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre alla approvazione delle Assemblee Regionali dei Consigli Provinciali e delle Assemblee Estere (artt. 11 e 12 dello statuto)**;
 - i) **disporre l'ordinamento ed i servizi della Federazione nonché i mezzi finanziari relativi**;
 - j) **esaminare i bilanci di tutti i Consolati Provinciali, Regionali e Sezioni Estero, avvalendosi per tale compito, in fase istruttoria, del Tesoriere nazionale, con l'onere di segnalare ai Revisori nazionali dei conti eventuali gravi incongruenze od irregolarità dal medesimo riscontrate e di adottare le misure del caso nei confronti dell'unità periferica interessata**;
 - k) fissare ogni anno la "quota base" minima sociale di spettanza della Federazione, **come pure la misura delle eventuali quote di regresso da parte dei Consolati / Sezioni Estero relative a contributi oblativi o sponsorizzazioni**;
 - l) proporre modifiche dello Statuto sociale e del Regolamento con una maggioranza qualificata **pari al 51 per cento (51%) dei propri componenti aventi diritto di**

voto e prendere atto della avvenuta approvazione, rispettivamente, da parte delle Assemblee Provinciali e Sezioni Estero dei Soci (art. 7 e 8, lett. c);

m) provvede alla nomina delle Commissioni che ritiene utile di poter costituire per il funzionamento della Federazione.

Al Consiglio Nazionale partecipano con funzione consultiva, il Segretario Generale, il Tesoriere, il Segretario del Consiglio ed il Presidente dei Revisori Nazionali dei conti od altro membro dello stesso collegio da Lui delegato nonché i Presidenti o coordinatori delle Commissioni Centrali.

ART. 11

Spetta al Presidente Nazionale, eletto ai sensi dell'art. 10, lett. a), rappresentare legalmente la Federazione, sovrintenderne al funzionamento ed alla amministrazione, promuoverne l'attività dando esecuzione ai deliberati dei Vari Organi sociali.

ART. 17

Spetta al Presidente Nazionale, eletto ai sensi dell'art. 16, lett. a) di:

1. rappresentare legalmente la Federazione, sovrintendere al suo funzionamento ed alla sua amministrazione, promuoverne l'attività, dare esecuzione alle delibere adottate dal Consiglio Nazionale e dalla Giunta;
2. sottoscrivere il bilancio predisposto dal Tesoriere Nazionale da presentare al Consiglio Nazionale per il suo esame e la sua stesura ai fini della successiva approvazione da parte delle Assemblee Regionali dei Consigli Provinciali e delle assemblee Estere (artt. 10 e 11 dello Statuto);
3. convocare il Consiglio Nazionale con preavviso di 15 gg.;
4. presiedere le riunioni del Consiglio Nazionale; provvedere per gravi ed accertati motivi inerenti la gestione di un Consolato / Sezione Estero, dopo aver svolto ogni possibile accertamento istruttorio, d'intesa con l'organo di volta in volta competente (Giunta, Collegio dei Proibiviri, Collegio nazionale Revisori dei Conti e Commissione Elettorale Centrale), a rimuovere temporaneamente il relativo Console / Responsabile Sezione ed a disporre la nomina di un Commissario straordinario.

ART. 18

- a) Spetta ai Vicepresidenti, eletti ai sensi dell'art. 16, lett. b) di sostituire il Presidente nelle manifestazioni a livello nazionale e internazionale dietro sua esplicita designazione;
- b) coordinare le attività dei Consolati Regionali, dei Consolati Provinciali e delle Sezioni Estero di competenza seguendo, ove possibile l'indirizzo dato al riguardo dai rispettivi Consigli Regionali / Sezioni Estero, così come previsto dal precedente art. 14;
- c) vigilare e svolgere accertamenti sull'operato dei Consolati / Sezioni di competenza.

ART. 12

La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente Nazionale, dai Vice Presidenti e, con voto solo consultivo qualora non siano Consiglieri Nazionali, dal Segretario Generale, dal Tesoriere e dal Segretario del Consiglio.

Alla Giunta Esecutiva il Consiglio Nazionale può delegare, di volta in volta, le decisioni su determinati argomenti, con l'obbligo di relazionare alla prima riunione del Consiglio stesso.

La Giunta può deliberare, in caso di urgenza, anche su argomenti non delegati dal Consiglio Nazionale salvo ratifica alla prima riunione dello stesso.

ART. 14

Revisori nazionali dei conti, che nominano nel proprio seno il Presidente del Collegio, vigilano sull'andamento della gestione economico-finanziaria della Federazione e ne esaminano, controllano i firmano i Bilanci.

E' inoltre compito dei detti Revisori effettuare visite di controllo alla Sede sociale compilando apposito verbale, trascritto e firmato, nel libro verbali.

ART. 13

Spetta ai Proviviri, che nominano nel proprio seno un Presidente ed un Segretario, dirimere – nella esatta interpretazione delle norme statutarie – eventuali insorgenze di contrasti individuali e/o operativi in sede periferica o centrale ed emettere il lodo.

ART. 17

La Federazione trae i propri mezzi di funzionamento:

- dalle "quote base" sociali (art. 10);
- dai contributi oblativi delle Aziende;
- da eventuali contributi erogati dallo Stato e da altri Enti

ART. 19

La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente Nazionale, dai Vice Presidenti e, con sola funzione consultiva, dal Segretario Generale, dal Tesoriere, dal Segretario del Consiglio e dal Presidente del Collegio dei Revisori nazionali dei conti o da altro membro dello stesso Collegio da lui delegato.

La Giunta Esecutiva alla quale il Consiglio Nazionale può delegare, di volta in volta, le decisioni su determinati argomenti **relaziona il Consiglio stesso sulle decisioni e le eventuali azioni intraprese.**

La Giunta può deliberare, in caso di urgenza, anche su argomenti non delegati dal Consiglio Nazionale salvo ratifica da parte dello stesso alla prima riunione utile.

ART. 20

I Revisori nazionali dei conti, che nominano nel proprio seno il Presidente del Collegio, **vigilano, in piena autonomia ed indipendenza** sull'andamento della gestione economico-finanziaria della Federazione e ne esaminano, controllano e sottoscrivono i bilanci. **A tal fine ogni revisore pertanto ha singolarmente libero accesso a tutti i documenti contabili della Federazione.**

E' inoltre compito dei Revisori Nazionali effettuare:

- verifiche di controllo amministrativo-contabile presso gli uffici della Sede sociale compilando apposito verbale, trascritto e firmato, nel libro verbali;
- verifiche amministrative-contabili ed eventuali accertamenti dei rendiconti forniti dai Consolati / Sezioni su segnalazione del Tesoriere Nazionale in collaborazione con i Revisori dei consolati Provinciali / Regionali e delle Sezioni Estero.

ART. 21

Spetta ai Proviviri, che nominano nel proprio seno un Presidente ed un Segretario, dirimere – nella esatta interpretazione delle norme statutarie – eventuali contrasti individuali e/o operativi in sede periferica o centrale ed emettere **un lodo, entro tre mesi, che avrà piena efficacia nei confronti di tutti gli altri organi di cui al precedente art. 5 e che sarà inappellabile.**

MEZZI FINANZIARI

ART. 22

La Federazione trae i propri mezzi di funzionamento:

- dalla "quota base" sociale (art. 10);
- dai contributi oblativi delle Aziende;
- da contributi erogati dallo Stato, dalle Regioni e da

Pubblici o privati.

Il Tesoriere della Federazione predispone i Bilanci di esercizio per la disamina e approvazione dei componenti Organi sociali.

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Bilancio della Federazione è indipendente dai Rendiconti dei Consolati Regionali e Provinciali i quali sono però obbligati a presentare alla Federazione, per eventuali osservazioni e/o indirizzi, il rispettivo Bilancio annuale con la relativa relazione.

altri Enti pubblici / privati;

d) dalle quote di regresso da parte dei Consolati o Sezioni Estero relative a contributi oblativi o sponsorizzazioni.

Il Tesoriere della Federazione predispone e sottoscrive i Bilanci di esercizio per la disamina e approvazione dei competenti Organi sociali.

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Bilancio della Federazione è indipendente dai Rendiconti dei Consolati Regionali, di quelli Provinciali e di quelli delle Sezioni Estero i quali organismi sono però obbligati a presentare alla Federazione, per eventuali osservazioni e/o indirizzi, il rispettivo Rendiconto annuale con la relativa relazione.

SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE BENI

ART. 18

Oltre alle cause di estinzione previste dalla Legge, la Federazione può venire sciolta per deliberazione di almeno tre quarti di tutte le Assemblee Provinciali e purché ciascuna di esse abbia espresso voto favorevole di almeno tre quarti dei partecipanti.

La liquidazione è regolata dalle norme di attuazione del Codice Civile.

ART. 23

Oltre alle cause di estinzione previste dalla Legge, la Federazione può venire sciolta per deliberazione di almeno tre quarti di tutte le Assemblee Provinciali / Estero e purché ciascuna di esse abbia espresso voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.

La liquidazione è regolata dalle norme di attuazione del Codice Civile.

ART. 19

I beni risultanti dalla liquidazione della Federazione verranno ripartiti fra i Consolati Provinciali, in misura proporzionale al numero dei Soci di ciascuno, solo laddove l'organismo consolare sopravviva allo scioglimento dell'Ente federativo e ne conservi i principi statutari e le finalità sociali.

Qualora invece si sciolga anche il Consolato Provinciale, perché lo decidono i tre quarti dei Soci riuniti in assemblea, anche per referendum, i suoi beni, sommati alla quota proveniente dalla disciolta Federazione, verranno ripartiti in parti uguali fra i Soci stessi, salvo che l'Assemblea deliberi, con la stessa maggioranza, di devolverli a scopi di beneficenza.

Fanno eccezione in ogni caso i fondi costituiti per particolari finalità che, secondo indicazioni della Federazione o dei Consolati, e con l'approvazione dell'Ente tutore Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, potranno essere affidati ad Enti consimili per il raggiungimento delle stesse finalità.

ART. 24

I beni risultanti dalla liquidazione della Federazione verranno ripartiti fra i Consolati Provinciali e Sezioni Estero, in misura proporzionale al numero dei Soci di ciascuno, solo laddove l'organismo consolare sopravviva allo scioglimento dell'Ente federativo e ne conservi i principi statutari e le finalità sociali.

Qualora invece si sciolga anche il Consolato Provinciale o la Sezione Estero, perché lo decidono i tre quarti dei Soci riuniti in Assemblea, anche per referendum, i suoi beni, sommati alla quota proveniente dalla disciolta Federazione, verranno ripartiti in parti uguali fra i Soci stessi, salvo che l'Assemblea deliberi, con la stessa maggioranza, di devolverli a scopi di beneficenza.

Fanno eccezione in ogni caso i fondi costituiti per particolari finalità che, secondo indicazioni della Federazione, dei Consolati o delle Sezioni Estero, e con l'approvazione dell'Ente competente, potranno essere affidati ad Enti consimili per il raggiungimento delle stesse finalità.

Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo

adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 Dicembre 1948

Preambolo

Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo;

Considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti dell'uomo hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell'umanità, e che l'avvento di un mondo in cui gli esseri umani godono della libertà di parola e di credo e della libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione dell'uomo;

Considerato che è indispensabile che i diritti dell'uomo siano protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che l'uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e l'oppressione;

Considerato che è indispensabile promuovere lo sviluppo dei rapporti amichevoli tra le Nazioni;

Considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti fondamentali dell'uomo, nella dignità e nel valore della persona umana, nell'eguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna, ed hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un migliore tenore di vita in una maggiore libertà;

Considerato che gli Stati membri si sono impegnati a perseguire, in cooperazione con le Nazioni Unite, il rispetto e l'osservanza universale dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;

Considerato che una concezione comune di questi diritti e di queste libertà è della massima importanza per la piena realizzazione di questi impegni;

L'Assemblea Generale

proclama

la presente Dichiarazione Universale dei Diritti Dell'Uomo come ideale da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo e ogni organo della società, avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l'insegnamento e l'educazione,

il rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantirne, mediante misure progressive di carattere nazionale e internazionale, l'universale ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra popoli degli stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione.

Articolo 1

Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.

Articolo 2

1. Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.
2. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del Paese o del territorio cui una persona appartiene, sia che tale Paese o territorio sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi altra limitazione di sovranità.

Articolo 3

Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona.

Articolo 4

Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; La schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.

Articolo 5

Nessun individuo potrà essere sottoposto a trattamento o punizioni crudeli, inumani o degradanti.

Articolo 6

Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica.

Articolo 7

Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza

alcuna discriminazione, ad un'eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad un'eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione.

Articolo 8

Ogni individuo ha diritto ad un'effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali nazionali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla legge.

Articolo 9

Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.

Articolo 10

Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri, nonché della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.

Articolo 11

1. Ogni individuo accusato di reato è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie per la sua difesa.
2. Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od omissivo che, al momento in cui sia stato perpetrato, non costituisca reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non potrà del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso.

Articolo 12

Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, nè a lesioni del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni.

Articolo 13

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato.
2. Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi Paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio Paese.

Articolo 14

1. Ogni individuo ha diritto di cercare e di godere in altri Paesi asilo dalle persecuzioni.

2. Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.

Articolo 15

1. Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza.
2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, nè del diritto di mutare cittadinanza.

Articolo 16

1. Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento.
2. Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.
3. La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.

Articolo 17

1. Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà privata sua personale o in comune con gli altri.
2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà.

Articolo 18

Ogni individuo ha il diritto alla libertà di pensiero, coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti.

Articolo 19

Ogni individuo ha il diritto alla libertà di opinione e di espressione, incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.

Articolo 20

1. Ogni individuo ha il diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica.
2. Nessuno può essere costretto a far parte di un'associazione.

Articolo 21

1. Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del

proprio Paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti.

2. Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza ai pubblici impieghi del proprio Paese.
3. La volontà popolare è il fondamento dell'autorità del governo; tale volontà deve essere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni, effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, o secondo una procedura equivalente di libera votazione.

Articolo 22

Ogni individuo in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale nonché alla realizzazione, attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto con l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità.

Articolo 23

1. Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione.
2. Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro.
3. Ogni individuo che lavora ha diritto ad una remunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia un'esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, ad altri mezzi di protezione sociale.
4. Ogni individuo ha il diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.

Articolo 24

Ogni individuo ha il diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in ciò una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite.

Articolo 25

1. Ogni individuo ha il diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari, ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in ogni altro caso di perdita dei mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà.
2. La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini, nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale.

Articolo 26

1. Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L'istruzione elementare deve essere obbligatoria. L'istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l'istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito.
2. L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.
3. I genitori hanno diritto di priorità nella scelta di istruzione da impartire ai loro figli.

Articolo 27

1. Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici.
2. Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore.

Articolo 28

Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e la libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati.

Articolo 29

1. Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità.
2. Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e della libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica.
3. Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati in contrasto con i fini e i principi delle Nazioni Unite.

Articolo 30

Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare un diritto di qualsiasi Stato gruppo o persona di esercitare un'attività o di compiere un atto mirante alla distruzione dei diritti e delle libertà in essa enunciati.




PREMIAZIONI SPORTIVE PRODUZIONE DIRETTA

Maestri del Lavoro



*Targhe - Striscioni - Adesivi - Gagliardetti
Gonfaloni - Bandiere - Abbigliamento - Cravatte
Articoli in silver - Attestati e Riconoscimenti*

DUEFFE SPORT s.a.s. - Via Galvani, 7 Z. Art.
CASELLE DI SELVAZZANO (PADOVA) - Tel. 049 632074 - Fax 049 632125
Internet: www.dueffesport.com - E-mail: info@dueffesport.com



THE UNIVERSAL DECLARATION OF Human Rights



ADOPTED BY THE UNITED NATIONS GENERAL ASSEMBLY AT
ITS 183RD MEETING, HELD IN PARIS ON 10 DECEMBER, 1948

